

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2006 (GU n. 149 del 29-6-2006- Suppl. Ordinario n.157)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Glaros».

IL DIRETTORE GENERALE

del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 1° dicembre 2005 dall'impresa Agrimport S.p.a. con sede in Bolzano, via Piani n. 1 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glaros» uguale al prodotto di riferimento denominato Triazol Combi registrato al n. 10032, con decreto direttoriale in data 24 maggio 1999 a nome dell'impresa Agrim S.r.l. con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Triazol Combi dell'impresa Agrim S.r.l. con sede in Bologna;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Glaros» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Triadimenol-Zolfo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Agrimport S.p.a. con sede in Bolzano via Piani n. 1 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato GLAROS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: g 250-500 e kg 1-2-5-10-20-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

- Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

- Sinapak S.r.l. Stradella (Pavia) autorizzato con decreti del 7 gennaio 1999/23 novembre 2005.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13036.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 24 maggio 2006

Il direttore generale: Borrello

----> Vedere Allegato a pag. 83 del S.O. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

GLAROS

Fungicida a base di Triadimenol e Zolfo Tipo di formulazione : polvere bagnabile

Composizione

- Triadimenol puro g. 2,5
- Zolfo puro g. 50 (esente da selenio)
- coformulanti qb a g. 100

Fasi di Rischio

Irritante per gli occhi, la via respiratoria e la pelle; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

Agrimport S.p.A., via Piani 1 – 39100 Bolzano**Officine di produzione:**

Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
Sinapak S.r.l. – Stradella (PV).

Registrazione n xxxx Ministero della Salute del xxxx

Contenuto netto: g 250, 500; kg 1, 2, 5, 10, 20, 25**IRRITANTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO :**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive

TRIADIMENOL 2,5%,

ZOLFO 50%

le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione

TRIADIMENOL

Sintomi: organi interessati: Sintomi: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti a dermatiti necrotizzanti); Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.

Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale a fecale avviene in: 72: ore.

Terapie sintomatiche:

ZOLFO : --

Terapia: sintomatica.

Consultare un centro antidiveni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Fungicida sistemico e di contatto con attività preventiva, curativa ed eradicante contro numerose malattie fungine; indicato sulle seguenti

colture per combattere l'Oidio o Mai Bianco e le Ruggini di

VITE - CETRIOLO - MELONE - PEPERONE - POMODORO - CEREALI - ZUCCHINO - MELO - PIANTE ORNAMENTALI : g. 100 - 200 per

q.le acqua. Impiegare la dose più alta in caso di maggiore sensibilità varietale in zone soggette ad attacchi di Oidio o con intervalli, tra i

trattamenti, superiori ai 10 giorni. Non trattare durante le ore più calde.

COMPATIBILITA': tra il trattamento con il prodotto e l'impiego di oli minerali attendere 2 settimane.

AVVERTENZA : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di vite, cetriolo, melo, peperone, melone, pomodoro, 7 giorni per lo zucchini, 30 giorni per i cereali, 10 giorni per il pesce.

Fitotossicità : il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di mele : Stayman (Winesap), Granny Smith, Starking, Renetta. Sulla Vite è fitotossico sulla Cv. Sangiovese.

Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI!**PER EVITARE RISCHI, PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO****NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA****DA NON VENDERSI SFUSO****SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE****NON OPERARE CONTRO VENTO****IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO****NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.**